



Città di  
**TREVIGLIO**

PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N. **8** adottata il  
09/03/2016

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

Seduta del 09/03/2016 con inizio alle ore 11:15

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI Alfredo  
Con l'assistenza del Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano



## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, che ha introdotto modifiche significative nel trattamento degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero;

VISTA la legge n. 208 del 28/12/2015 "Legge di stabilità per l'anno 2016" che ha introdotto ulteriori modifiche alla normativa sui tributi locali;

CONSIDERATO che, in seguito alle novità introdotte dal comma 10 e ss della Legge n. 208 del 28/12/2015 "Legge di stabilità 2016" e dall'art 9-bis del D.L. n. 47/2014, si rende necessario una revisione del regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'I.M.U. apportando le seguenti modifiche:

- **ART 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO** l'articolo viene così sostituito:

1. *Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09;*

- **ART 5 - BASE IMPONIBILE** al comma 3 viene aggiunta la lettera:

C) *per le abitazioni (escluse quelle di categoria A01- A08-A09) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, alle condizioni e con le modalità stabilite dal comma 10 della Legge n. 208 del 28/12/2015;*

- **ART. 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI** viene aggiunto il comma 4

4. *Sono esenti dalla TASI le abitazioni principali e relative pertinenze e tutte quelle fattispecie di immobili ad uso residenziale equiparate all'abitazione principale dalla normativa o dal regolamento per l'applicazione dell'IMU. Sono altresì esenti i fabbricati residenziali utilizzati dal detentore come propria abitazione principale, mentre il possessore continua a versare il tributo nella percentuale stabilita dal Comune. Restano escluse dall'esenzione le abitazioni classificate nelle categorie A01-A08-A09 e le relative pertinenze;*

- **ART 13 - ACCERTAMENTO** viene aggiunto il comma 6

6. *Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, il pagamento rateale degli avvisi di accertamento con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabili a 12 rate se le somme dovute superano l'importo di € 30.000,00. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale. Il mancato pagamento di una rata fa decadere il diritto alla rateizzazione con immediato passaggio alla riscossione coattiva delle somme residue;*

VISTO lo schema di regolamento comunale per la gestione del tributo sui servizi indivisibili - TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale con gli aggiornamenti di cui sopra, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);



VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 2 del DM 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica protocollo n. 6748 del 10/02/2016 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale ed il sottoscritto è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del TUEL;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000 (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub.2);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 2);

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub.2);

## **DELIBERA**

DI APPORTARE al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)" le seguenti modifiche:

*ART 3 -PRESUPPOSTO IMPOSITIVO l'articolo viene così sostituito:*

*1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09;*

*ART. 5 -BASE IMPONIBILE al comma 3 viene aggiunta la lettera:*

*C) per le abitazioni (escluse quelle di categoria A01- A08-A09) concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, alle condizioni e con le modalità stabilite dal comma 10 della Legge n. 208 del 28/12/2015;*

*ART. 8 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI viene aggiunto il comma 4:*

*4. Sono esenti dalla TASI le abitazioni principali e relative pertinenze e tutte quelle fattispecie di immobili ad uso residenziale equiparate all'abitazione principale dalla normativa o dal regolamento per l'applicazione dell'IMU. Sono altresì esenti i fabbricati residenziali utilizzati dal detentore come propria abitazione principale, mentre il possessore continua a versare il tributo nella percentuale stabilita dal Comune. Restano escluse dall'esenzione le abitazioni classificate nelle categorie A01-A08-A09 e le relative pertinenze;*

*ART 13 - ACCERTAMENTO viene aggiunto il comma 6*

*6. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, il pagamento rateale degli avvisi di accertamento con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano l'importo di € 30.000,00. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Competente all'esame dell'istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, l'istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse moratorio raggugliato al vigente tasso legale. Il mancato pagamento di una rata*



*fa decadere il diritto alla rateizzazione con immediato passaggio alla riscossione coattiva delle somme residue;*

DI APPROVARE le il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) integrato con le modifiche apportate, allegato alla presente deliberazione (documento allegato sub. A);

DI TRASMETTERE copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DARE ATTO che il Regolamento, così modificato, è soggetto, a mente dello Statuto comunale, a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

Il Commissario Straordinario Dr. NAPPI Alfredo

Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano